

OGGETTO: REG. CEE 797/04: AZIONI IN FAVORE DELL'APICOLTURA.
APERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

- OMISSIS -

LA GIUNTA PROVINCIALE

con votazione unanime espressa nella forma di legge

DELIBERA

1) approvare l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento dei benefici previsti dal Reg. CEE 797/04, azioni "B" e "C", misure B3 e C2, azioni C2.1 e C2.2, fino alla data del 15 febbraio 2007;

2) disporre che tali azioni vengano attuate seguendo le procedure ed i criteri previsti dalla D.G.R. n. 65-883 del 18 settembre 2000 e dalla D.G.R. n. 83-14236 del 29 novembre 2004 e per quanto non previsto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 23 gennaio 2006;

3) disporre che le richieste di finanziamento vengano recapitate, presso gli Uffici della Direzione Agricoltura siti in via dei Guasco, 1 – Alessandria, su appositi modelli predisposti da FINSIEL;

4) dare priorità, a parità di zona altimetrica, per entrambe le misure e sottomisure, agli apicoltori che non abbiano mai usufruito, in precedenza, di aiuti sul presente regolamento per la stessa misura; a parità di condizioni verranno prioritariamente ammesse le domande presentate da apicoltori che attuano apicoltura biologica ed alle aziende apicole che abbiano dichiarato nell'ultima denuncia presentata ai sensi della Legge Regionale (L.R.) 3 agosto 1998, n. 20, il maggior numero di arnie possedute, secondo l'assegnazione del seguente punteggio:

1. aziende che possiedono fino a 100 arnie: punti 1;
2. aziende che possiedono fino a 150 arnie: punti 2;
3. aziende che possiedono fino a 200 arnie: punti 3;
4. aziende che possiedono fino a 250 arnie: punti 4;
5. aziende che possiedono fino a 300 arnie: punti 5;
6. aziende che possiedono fino a 350 arnie: punti 6;
7. aziende che possiedono fino a 400 arnie: punti 7;
8. aziende che possiedono più di 400 arnie: punti 8;

e, in subordine, alle domande presentate da imprenditori agricoli a titolo principale nonché, in ulteriore subordine, dai giovani apicoltori di età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda; in ultima analisi in funzione dell'età più vicina ai 40 anni;

5) stabilire la creazione di due graduatorie distinte per la misura B3 e per la misura C2;

6) dare attuazione all'intervento C2.2 (acquisto arnie per nomadismo) con gli stessi limiti di spesa ammessa e numero arnie previsti dalla misura B3, nel rispetto però dei requisiti richiesti e della percentuale di contributo ammessa in attuazione della misura C2;

7) stabilire i seguenti vincoli:

- potranno presentare domanda tutti gli apicoltori che alla data della presentazione della domanda risultino in possesso di partita I.V.A., iscritti alla C.C.I.A.A., smielino in laboratori autorizzati e siano in regola con la denuncia di possesso alveari, come previsto dalla L.R. 3 agosto 1998 n. 20;
- il limite massimo di arnie ammissibili a contributo è di 100 per beneficiario;
- potranno essere finanziati solo gli acquisti effettuati dopo l'autorizzazione della competente Direzione Agricoltura;

8) incaricare il Dirigente Responsabile della citata Direzione Agricoltura di predisporre tutti gli atti amministrativi utili al perfezionamento del procedimento;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.